



Allegato 5

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 23950/97 del 2/7/97 della Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento – Sezione staccata.

CAPITOLATO TECNICO

ARTICOLO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA E DEI SERVIZI
ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE MINIME DELLA SMART CARD
ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DEI POS
ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATICO
ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DEL PASTO E DEL SERVIZIO
ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI
ARTICOLO 7 - COSTITUZIONE DEL CIRCUITO COMUNE DEGLI ESERCIZI
ARTICOLO 8 - ACCORDI DI CONVENZIONE TRA IL FORNITORE E GLI ESERCIZI
CONVENZIONATI
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
ARTICOLO 10 - INADEMPIMENTI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
ARTICOLO 11 - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
ARTICOLO 12 - REPORTISTICA
ARTICOLO 13 - CALL CENTER
ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ARTICOLO 15 - PENALI
ARTICOLO 16 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED
APPLICAZIONE DELLE PENALI
ARTICOLO 17 - NEGOZIO ELETTRONICO
ARTICOLO 18 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE, EMISSIONE DEGLI
ORDINATIVI E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

ALLEGATI

ALLEGATO 1: "CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO-SERVIZIO PER IL PERSONALE"

ALLEGATO 2: "MODELLO DI ORDINATIVO DI FORNITURA"

ALLEGATO 3: "CIRCUITO DI BASE SUL TERRITORIO"

ARTICOLO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA E DEI SERVIZI

1. Il Fornitore deve disporre di un sistema informatico per la gestione del servizio che garantisca la non manomissione delle smart card e delle informazioni in esse memorizzate, degli apparati e del sistema di raccolta e visualizzazione. Il sistema deve garantire l'integrità dei dati e la perfetta

rispondenza tra i pasti fruiti dall'utilizzatore con gli addebiti effettuati dal Fornitore. Il sistema deve rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003. Il sistema deve interfacciarsi con il sistema informatico delle Amministrazioni contraenti.

2. Il servizio deve essere erogato, a seconda delle richieste e indicazioni delle Amministrazioni contraenti nell'Ordinativo di Fornitura, tramite l'emissione di nuove smart card con le caratteristiche minime del successivo art. 2 o il riutilizzo delle smart card già in possesso delle Amministrazioni stesse. In quest'ultimo caso, l'inizializzazione del file system dedicato alla gestione del buono pasto elettronico non dovrà danneggiare in alcun modo il certificato di firma digitale eventualmente già presente sulle smart card, né comportare un ulteriore aggravio alle Amministrazioni contraenti in termini di attività degli uffici preposti alla gestione del servizio sostitutivo di mensa o particolari disagi per il personale titolare delle smart-card.

3. Il layout della smart card è definito dalle Amministrazioni Contraenti nell'Ordinativo di Fornitura e non deve riportare alcun logo del Fornitore.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE MINIME DELLA SMART CARD

1. La smart card deve essere dual interface conforme alle norme ISO/IEC 7816 con microchip e una memoria EEPROM del microprocessore non inferiore a 32 Kb e ISO/IEC 14443 con memoria separata da 1K.

2. La struttura interna del microprocessore (file system) deve essere conforme alle specifiche per la Carta d'identità elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le carte dovranno essere dotate anche di banda magnetica standard ISO 7811 a tre tracce e ad alta coercitività (4000 Oe).

3. Le caratteristiche fisiche del supporto plastico e di tutte le componenti dovranno garantire la durata nel tempo.

4. Le Amministrazioni Contraenti forniranno anche per le vie brevi, tutte le informazioni necessarie per il riutilizzo delle smart card in uso e per la corretta loro inizializzazione.

5. Le Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto di utilizzare lo spazio a disposizione nel microchip e/o nella banda magnetica per la parte non utilizzata dall'applicativo mensa, per ulteriori applicazioni (es. rilevazione presenze, firma digitale e certificati di autenticazione, controllo accessi).

6. La smart card deve essere fornita da un ente certificatore, ovvero scelta fra quelle indicate dal certificatore stesso.

7. L'inizializzazione e tutte le successive emissioni (o riemissioni) delle smart card sono sempre a carico, anche dal punto di vista economico, del Fornitore, unitamente all'attivazione dell'eventuale

funzione per la rilevazione presenze, sulla base delle informazioni fornite dalle Amministrazioni Contraenti.

8. Le Amministrazioni Contraenti si riservano di aggiornare autonomamente la smart card per tutti gli eventuali altri servizi aggiuntivi, fermo restando la garanzia di non alterare la partizione riservata alla gestione del servizio sostitutivo di mensa.

9. Le smart card richieste possono essere di due tipi:

- nominative con i dati relativi a ciascun utilizzatore, forniti da ogni singola Amministrazione Contraente; le smart card nominative riportano sul frontespizio tutti i dati richiesti da ciascuna Amministrazione Contraente. Nella banda magnetica o nell'area di memoria raggiungibile tramite antenna RFID incorporata nella smart card, se richiesto, devono essere inserite le informazioni necessarie per la rilevazione presenze, fornite dalle Amministrazioni Contraenti. Le Amministrazioni Contraenti che nel loro Ordinativo di Fornitura richiedano il riutilizzo delle smart card in loro possesso, forniranno l'elenco delle card e i relativi dati associati. Qualora le caratteristiche tecniche delle smart card in possesso di tali Amministrazioni, non siano conformi alle caratteristiche tecniche minime richieste e specificate nel presente Capitolato e non sia quindi possibile il loro riutilizzo, sarà cura del Fornitore rimetterne di nuove.
- non nominative, senza alcun dato personale. Le smart card non nominative non riportano alcun dato personale in quanto sono assegnate a utilizzatori che non dispongono di carte nominative e per uso temporaneo. Le smart card non nominative riportano sul frontespizio tutti i dati indicati da ciascuna Amministrazione Contraente; anche in questo caso le Amministrazioni Contraenti forniranno l'elenco delle smart card in utilizzo alle proprie strutture.

10. Le Amministrazioni Contraenti possono chiedere l'emissione di smart card nominative e non nominative, contraddistinte da ulteriori scritte o personalizzazioni, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DEI POS

1. Il Fornitore deve fornire agli esercizi convenzionati per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa gli apparati terminali (POS).

2. Al Fornitore spetta la loro gestione e la comunicazione di ogni informazione necessaria al loro corretto utilizzo da parte dei singoli esercenti (ad es le diverse tipologie di codice errore e la corretta lettura degli stessi).

3. Il POS deve essere in grado:

- a) di leggere i dati inseriti sulla smart card;

- b) di verificare le autorizzazioni dell'utente (fasce orarie di utilizzo, numero di pasti giornalieri ammessi);
 - c) di segnalare i diversi messaggi di errore (carta non valida, carta fuori circuito, pasto esaurito ecc..) al fine di comprendere se sussista un effettivo malfunzionamento del POS o la mancanza di autorizzazione dell'utilizzatore;
 - d) di permettere la riconfigurazione e inizializzazione delle smart card in possesso delle Amministrazioni Contraenti.
4. La transazione inerente al BPE e la sua registrazione devono avvenire entro un tempo massimo di 5 secondi.

ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATICO

1. Il sistema informatico, messo a disposizione via Web dal Fornitore, deve consentire:
- a) a tutti gli utilizzatori dei BPE di visualizzare l'elenco degli esercizi convenzionati nel CCE ed eventualmente nel loro CSE, di effettuare ricerche per nome del locale, indirizzo, tipologia di pasto offerto anche attraverso sistemi di geolocalizzazione disponibili in internet; ogni aggiornamento della banca dati del CCE deve essere comunicato alla casella email **mensa@provincia.tn.it**, mentre quello dei singoli CSE deve essere comunicato con email alla singola Amministrazione Contraente;
 - b) che le informazioni registrate nel sistema informatico siano conservate per l'intera durata del contratto;
 - c) di visualizzare tutti i dati contenuti sulle smart card;
 - d) di aggiornare i dati per la gestione delle smart card nominative e non nominative consentendo le seguenti operazioni, anche attraverso l'individuazione di più livelli di operatività:
 - richiedere nuove smart-card inserendo i dati dell'utilizzatore e le regole di utilizzo (ovvero fasce orarie di utilizzo e numero di pasti);
 - rimettere smart card prevedendo nella richiesta di sostituzione la motivazione es. smarrimento/furto, card guasta e/o ulteriori motivazioni;
 - modificare/disattivare i dati delle smart card direttamente online;
 - visualizzare, modificare e creare strutture/centri di costo;
 - visualizzare gli utilizzatori delle smart card non più attive;
 - visualizzare le transazioni pasto dell'utilizzatore per singolo giorno o per periodo, raggruppati per punto di ristoro;

- visualizzare l'elenco delle carte non nominative consentendo di gestirne l'assegnazione al temporaneo utilizzatore e la restituzione, nonché visualizzare lo storico dei possessori e le transazioni di pasto;
- creare e modificare nuovi account di utenti delegati all'accesso al sistema, definendo i livelli di accesso;
- consultare un manuale di guida rapida all'uso del sistema redatto dal Fornitore;
- visualizzare le transazioni di pasto effettuate da ciascun esercizio convenzionato inserito nel CCE e nel CSE;
- prevedere un form compilabile per eventuali segnalazioni/reclami che dovranno essere inoltrati:
 - per gli esercizi convenzionati rientranti nel CCE alla casella di posta elettronica mensa@provincia.tn.it;
 - per gli esercizi convenzionati rientranti nel CSE all'indirizzo email indicato dalla singola Amministrazione Contraente;
 - prevedere, se richiesto, dalle Amministrazioni Contraenti secondo modalità da concordare, anche per le vie brevi, la possibilità dell'invio entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, di un file mensile per il controllo della corretta fruizione dei pasti da parte degli utilizzatori individuati. I risultati delle singole elaborazioni devono poter essere esportati in formato csv (comma-separated values).

2. Fermo restando tutto quanto sopra descritto, le Amministrazioni Contraenti si riservano comunque la facoltà di definire in modo più puntuale, anche in fasi successive, l'integrazione con altre funzionalità on-line o flussi telematici del sistema informatico offerto.

3. Il Fornitore deve quindi rendersi disponibile ad integrare il proprio sistema per gestire le esigenze che emergeranno senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DEL PASTO E DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore garantisce che gli esercizi convenzionati preparino i pasti nel rispetto delle condizioni igieniche dei locali di cui al D.Lgs 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" e che, nei modi ritenuti più opportuni, siano pubblicizzate le convenzioni offerte a prezzo fisso (pasto fast e pasto slow) agli utilizzatori del servizio.

2. Fermo restando che l'utilizzatore è libero di consumare il pasto da lui richiesto con la presentazione del BPE ed eventualmente con esborso della differenza in denaro, il Fornitore deve,

secondo quanto indicato in offerta, attraverso gli esercizi pubblici convenzionati, garantire la somministrazione dei seguenti tipi di pasti a prezzo fisso:

> PASTO FAST

- un panino imbottito, del peso di almeno 130 gr. di pane e 70 gr. di imbottitura o una piadina con almeno 100 gr. di imbottitura, o un trancio di pizza di almeno 250 gr. o un'insalata mista media con aggiunte;
- ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 20 cl.);
- caffè;
- pane, coperto e servizio, se dovuti.

(VALORE DEL PASTO FAST = EURO 6,00 I.V.A. INCLUSA)

> PASTO SLOW

1. Menù A:

- un primo, di almeno 100 gr., a scelta fra almeno due possibilità;
- ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 20 cl.);
- caffè;
- pane, coperto e servizio, se dovuti.

(VALORE DEL PASTO SLOW MENÙ A = EURO 6,50 I.V.A. INCLUSA)

2. Menù B:

- una pizza farcita, a scelta fra almeno tre possibilità ovvero un primo, di almeno 100 gr., a scelta fra almeno due possibilità con un contorno;
- ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 20 cl.);
- caffè;
- pane, coperto e servizio, se dovuti.

(VALORE DEL PASTO SLOW MENÙ B = EURO 7,00 I.V.A. INCLUSA)

3. Menù C:

- un secondo (carne o pesce di almeno 120 gr.), a scelta fra almeno due possibilità, con contorno;
- ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 20 cl.);
- caffè;
- pane, coperto e servizio, se dovuti.

(VALORE DEL PASTO SLOW MENÙ C = EURO 7,50 I.V.A. INCLUSA)

Le diverse quantità sopra indicate si riferiscono a pasti pronti per la consumazione.

3. Nei pasti parametrici a prezzo fisso, i prezzi non potranno subire modificazioni nei primi 2 (due) anni dalla stipulazione della Convenzione; successivamente dovranno essere adeguati esclusivamente al tasso di inflazione annua o tasso nominale del PIL se più favorevole che sarà comunicato su richiesta del Fornitore dalla Provincia autonoma di Trento - APAC.

4. Nel prezzo del pasto, consumato liberamente con la presentazione del BPE, nonché nelle forme di pasto fast e pasto slow (Menù A,B,C), si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato tecnico, inerente comunque ai servizi oggetto dell'appalto.

5. I pasti nelle forme di pasto fast e pasto slow (Menù A,B,C), nonché qualsiasi altra eventuale ulteriore convenzione offerta dall'esercizio convenzionato, dovranno essere resi visibili agli utilizzatori sotto forma di un cartello esposto in formato A4 e/o inserendo un'apposita pagina dedicata nel menù dell'esercente.

6. Il servizio dovrà essere erogato mediante smart card aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 del presente Capitolato tecnico.

Tali smart card:

- consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del BPE;
- non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore nominale;
- non danno diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle relative alla fruizione del pasto;
- danno luogo al rilascio obbligatorio di ricevuta o scontrino fiscale da parte dell'esercizio convenzionato.

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione degli utilizzatori una rete di Esercizi convenzionati, presso i quali deve essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del BPE, di generi alimentari di buona qualità organolettica.

2. Gli Esercizi convenzionati devono:

- essere muniti delle relative licenze di somministrazione e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio;
- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;

- esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del BPE presso l'Esercizio);
- predisporre all'interno del menù una pagina dedicata alle convenzioni in corso di validità con i relativi pasti a prezzo fisso o esporre un cartello in formato A4.

3. L'insieme degli Esercizi convenzionati di cui all'offerta tecnica, eventualmente integrato e/o modificato da quelli richiesti da ciascuna Amministrazione Contraente, purché aventi le caratteristiche di cui al punto 13), lettera f) delle Premesse alla Convenzione costituisce il Circuito Comune degli Esercizi (CCE). Tale circuito e qualunque problematica inerente alla gestione dello stesso sono di competenza della Provincia autonoma di Trento, Servizio per il Personale.

4. Qualora le Amministrazioni Contraenti, ad eccezione della Provincia autonoma di Trento e delle agenzie ed enti strumentali di cui all'allegato A della l.p. n. 3/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura richiedano al Fornitore Esercizi con caratteristiche differenti da quelli rientranti nel punto 13), lettera f) delle Premesse alla Convenzione, questi e solo questi, costituiscono il loro Circuito Singolo degli Esercizi (CSE) e qualunque problematica inerente alla loro gestione è di competenza esclusiva della medesima Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 7 - COSTITUZIONE DEL CIRCUITO COMUNE DEGLI ESERCIZI

1. Per poter stipulare la Convenzione il Fornitore deve, entro e non oltre 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla formale richiesta inviata dalla Provincia autonoma di Trento – APAC:

- installare/attivare i POS presso tutti gli Esercizi convenzionati dei quali sono stati consegnati i relativi accordi di convenzione successivamente all'aggiudicazione;
- effettuare un test per verificare la funzionalità complessiva del sistema, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, ovvero il non corretto funzionamento del sistema, comportano la decadenza dall'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la facoltà per l'APAC di procedere all'interpello in conformità all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, fino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario.

3. Gli esercizi convenzionati compongono il CCE originario che poi verrà gestito in conformità all'art. 6, comma 3, del presente capitolato.

4. Il Fornitore ha l'obbligo di garantire il mantenimento del numero minimo di esercizi convenzionati per tutta la durata della Convenzione.

ARTICOLO 8 - ACCORDI DI CONVENZIONE TRA IL FORNITORE E GLI ESERCIZI CONVENZIONATI

1. Gli accordi di convenzione stipulati tra il Fornitore ed i titolari degli Esercizi devono contenere, in conformità all'art. 285 del 5 ottobre 2010, n. 207:

- a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati che non potrà essere superiore a 45 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura;
- b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- d) l'indicazione dello sconto incondizionato dichiarato in sede di gara e non superiore al 5,00% (cinque per cento). Lo stesso dovrà includere tutte le fasi relative al ciclo del buono pasto elettronico (dall'installazione e manutenzione POS, fino alla fatturazione).

2. Gli accordi di convenzione di cui al presente articolo possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

3. Gli accordi di convenzione inerenti agli Esercizi convenzionati aventi le caratteristiche di cui al punto 13), lettera f), delle Premesse alla Convenzione, dovranno essere trasmessi in originale alla Provincia autonoma di Trento – APAC.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Il Fornitore prima della stipulazione della Convenzione deve presentare alla Provincia autonoma di Trento – APAC le seguenti coperture assicurative:

- polizza di Responsabilità Civile verso terzi a copertura dei danni cagionati dagli Esercizi convenzionati, per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- polizza Infortuni del valore di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per persona, in caso di morte e di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per persona, in caso di invalidità permanente.

2. Le garanzie di indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e bevande.

ARTICOLO 10 - INADEMPIMENTI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

1. Il Fornitore è responsabile per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione imputabile a fatto dei singoli esercenti.

2. Le segnalazioni di inadeguatezza del servizio offerto dagli esercizi convenzionati, sotto il profilo del trattamento difforme da quanto previsto in merito alla composizione minima del pasto, di non corretto adempimento delle condizioni previste dal presente capitolato e dalle convenzioni

sottoscritte dagli stessi, nonché il mancato rispetto delle direttive delle Amministrazioni Contraenti sull'utilizzo dei BPE, in particolare con riferimento alla somministrazione di un pasto e non, alla vendita di altri generi alimentari e non, e della non cedibilità della smart card, devono pervenire alla Provincia autonoma di Trento, Servizio per il Personale con riferimento agli esercizi appartenenti al CCE e alla specifica Amministrazione Contraente per quelle riferite agli esercizi del suo CSE; l'Amministrazione competente provvede ad effettuare le opportune verifiche.

3. Al termine di tale procedimento, verificato l'inadempimento dell'esercizio convenzionato, l'Amministrazione competente intima al Fornitore, per iscritto o PEC, di far rimuovere la disfunzione segnalata. In caso di non risoluzione della problematica da parte dell'esercizio convenzionato, entro un termine fissato, l'Amministrazione competente comunica, per iscritto o PEC, al Fornitore, di provvedere alla risoluzione del contratto con lo stesso.

4. In caso di mancata attivazione per la rimozione della disfunzione segnalata sono applicate al Fornitore le relative penali.

5. L'inottemperanza a quanto prescritto dal comma 4 può essere causa di risoluzione del contratto, fatto salvo eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 11 - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

1. Ciascuna Amministrazione Contraente provvede a fornire i dati e le richieste necessarie per l'avvio del proprio servizio sostitutivo di mensa. A titolo esemplificativo e non esaustivo le Amministrazioni Contraenti :

- trasmettono al Fornitore l'elenco delle smart card in loro eventuale possesso con i relativi dati associati (PAN, cognome, nome, matricola, profilo orario etc.), affinché possano essere utilizzati nell'ambito dei processi gestionali che il Fornitore dovrà attivare in risposta al Capitolato;
- informano i loro utilizzatori circa le modalità d'uso dei BPE;
- assicurano la verifica e il controllo in ordine al servizio da erogare;
- comunicano i dati dei nuovi utilizzatori con contestuale richiesta di emissione della smart card nominativa;
- comunicano, non appena a conoscenza, lo smarrimento o il furto della smart card affinché sia bloccata;
- richiedono la sostituzione delle smart card non funzionanti.

2. Le Amministrazioni Contraenti si riservano in ogni caso e in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterranno opportune, la facoltà di effettuare o disporre, controlli qualitativi e

quantitativi per verificare la rispondenza alle prescrizioni del presente capitolato del servizio fornito.

ARTICOLO 12 - REPORTISTICA

1. Il Fornitore si impegna a trasmettere semestralmente e per tutta la durata della Convenzione, alla Provincia autonoma di Trento – APAC, l'elenco degli Ordinativi di Fornitura ricevuti con indicazione a mero titolo indicativo e non esaustivo, per ogni Ordinativo, delle seguenti informazioni:

- *nr. identificativo ordine del Negozio Elettronico;*
- *unità ordinante (es. PAT – Servizio per il Personale; Comune di Trento, ecc.);*
- *valore nominale dei BPE richiesti;*
- *nr. smart card nuove e loro tipologia;*
- *importo dell'Ordine;*
- *importo totale fatturato.*

2. Il Fornitore deve rendere disponibile la reportistica entro il termine perentorio del giorno 15 (quindici) del mese successivo al semestre di riferimento oggetto di reportistica.

3. Le modalità di trasmissione, che potranno avvenire anche esclusivamente per via telematica, e l'esatto contenuto dei report richiesti, saranno concordati tra la Provincia autonoma di Trento – APAC e il Fornitore. Qualora nell'esecuzione della convenzione, si rendessero necessarie variazioni al contenuto dei report il Fornitore si impegna sin d'ora ad effettuarle a propria cura e spese.

4. La Provincia autonoma di Trento - APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico, da inviare in via telematica entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 13 - CALL CENTER

1. Il Fornitore, dalla data di stipulazione della Convenzione, deve attivare un call center con numero verde gratuito dedicato agli Esercenti per il rilascio di informazioni relative tra l'altro allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture e un secondo call center con numero verde gratuito dedicato alle Amministrazioni Contraenti per il rilascio di informazioni relative tra l'altro alle modalità di erogazione del servizio e agli obblighi contrattuali del Fornitore (es. numerosità Esercizi, tempi di consegna ecc.).

2. I giorni e gli orari minimi del servizio dei call center sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00; tali numeri devono essere comunicati alla Provincia autonoma di Trento - APAC e sono pubblicati sul sito internet del Fornitore.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono fatturati secondo le modalità indicate dalle Amministrazioni Contraenti nell'Ordinativo di Fornitura in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti, liquidati a 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura e della eventuale documentazione e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente dedicato, intestato al Fornitore.

2. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

3. I pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto sono effettuati dall'Amministrazione Contraente a mezzo di mandato di pagamento secondo gli accordi previsti tra l'Amministrazione Contraente stessa ed il Fornitore.

4. Il mandato di pagamento e la fattura riportano il codice CIG derivato richiesto dalla singola Amministrazione Contraente e comunicato al Fornitore con l'Ordinativo di Fornitura.

5. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procede, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione Contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora è fissato in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di propria

competenza, le eventuali successive variazioni circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni risultano pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore può sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.

10. A parziale deroga di quanto previsto nel comma 9, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 90 (novanta) giorni, oltre i termini stabiliti dal comma 1, può sospendere la fornitura del servizio (e quindi l'emissione di ulteriori BPE), relativamente all'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordinativi di fornitura emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore può sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non saranno accettati nuovi Ordinativi di Fornitura.

11. Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, deve provvedere al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

12. Resta altresì inteso che in nessun caso possono essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni emessi.

ARTICOLO 15 - PENALI

1. La Provincia autonoma di Trento – APAC e le singole Amministrazioni Contraenti possono applicare le penali nei casi sotto indicati e previa comunicazione scritta o PEC.

2. La Provincia autonoma di Trento – APAC applicherà le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), fino a quando i dati predetti siano consegnati completi e conformi alle prescrizioni predette, salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per l'attivazione di un call center dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati ed alle Amministrazioni Contraenti il Fornitore è tenuto

a corrispondere una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno.

- c) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dalle Amministrazioni Contraenti emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale massima di sconto incondizionato e ai termini di pagamento verso gli Esercenti il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni Esercente irregolare.

3. La Provincia autonoma di Trento – APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo Massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. Le Amministrazioni Contraenti applicano le seguenti penali:

- a) nel caso in cui si verifichi che il servizio non sia effettuato o la sua esecuzione non rispetti le norme del presente Capitolato o le condizioni offerte in sede di gara, provvedono a detrarre dall'importo mensile dovuto per i pasti erogati nel mese precedente l'1 (uno) per mille;
- b) nel caso in cui il Fornitore non rispetti gli obblighi a suo carico, previsti nella Convenzione, è applicata una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun obbligo non rispettato;
- c) nel caso in cui i BPE siano fatturati con un ritardo di oltre 90 giorni rispetto alla data del loro utilizzo, si applica una penale pari al 5% dei BPE fatturati in ritardo per ogni mese di ritardo rispetto al termine sopraindicato, fino ad un massimo di 180 giorni;
- d) nel caso in cui i BPE siano fatturati con un ritardo di 180 giorni rispetto al loro utilizzo, non è riconosciuto alcun pagamento per il servizio erogato.

5. Le suddette penali sono cumulabili tra loro.

6. Le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Fornitore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che deve, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

7. L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte delle Amministrazioni Contraenti, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

8. Ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. Ciascuna Amministrazione Contraente ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito

di ciò il Fornitore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

ARTICOLO 16 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, devono essere contestati al Fornitore per iscritto o tramite PEC dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto o tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Provincia autonoma di Trento - APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto o tramite PEC le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Provincia autonoma di Trento - APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Provincia autonoma di Trento - APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Provincia autonoma di Trento - APAC a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Provincia autonoma di Trento - APAC possono compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e alla Convenzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. La Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo

Massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 17 - NEGOZIO ELETTRONICO

1. Il Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico, su incarico della Provincia autonoma di Trento – APAC, predispone all'interno del sito dedicato alle convenzioni il Negozio Elettronico della “Convenzione”, con tutte le informazioni utili agli utenti e per l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, mediante documento informatico trasmesso con modalità telematica, confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fornitore, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale della Provincia autonoma di Trento - APAC, deve mettere a disposizione i dati e le informazioni che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati e delle informazioni saranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale.

3. Il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale della Provincia autonoma di Trento - APAC, secondo le specifiche tecniche che saranno comunicate, il collegamento mediante internet per l'accesso al Negozio Elettronico della “Convenzione” al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica. In tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
- monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 18 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE, EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche a partire dalla data di attivazione indicata all'articolo 4 della Convenzione medesima.

2. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche come definite al punto 12 delle premesse alla Convenzione.

3. Le Amministrazioni Pubbliche di cui al comma 2, previa effettuazione di apposita registrazione, utilizzando il modulo presente sul Sito delle Convenzioni all'indirizzo <http://www.mercurio.provincia.tn.it>, accedono alla Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura.
4. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico - vale a dire in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, fatta eccezione per i casi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.
5. Nel caso in cui non sia attivo o funzionante il Negozio Elettronico di cui all'articolo 17, o nel caso in cui per ragioni tecniche non sia utilizzabile il Negozio Elettronico, la Provincia autonoma di Trento – APAC può espressamente autorizzare, anche per periodi di tempo limitati, il Fornitore ad accettare Ordinativi consistenti in un documento cartaceo sottoscritto dall'Amministrazione Contraente ed inviato al Fornitore e per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento – APAC via fax o PEC.
6. Nel caso in cui per ragioni tecniche – anche temporanee – non siano utilizzabili gli strumenti di firma digitale o per altre ragioni debitamente motivate dalle Amministrazioni Contraenti, la Provincia autonoma di Trento – APAC può espressamente autorizzare, anche per periodi di tempo limitati, il Fornitore ad accettare Ordinativi consistenti in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche NON confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia e confermato via fax o PEC.
7. La Provincia autonoma di Trento – APAC comunica o mette a disposizione del Fornitore, anche per via telematica, l'elenco delle Amministrazioni Contraenti autorizzate ad effettuare Ordinativi mediante le modalità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, con l'indicazione dell'eventuale limite temporale di tale autorizzazione.
8. In mancanza delle autorizzazioni di cui ai sopracitati commi 5 e 6, il Fornitore non è autorizzato a dare corso all'Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore considera l'Ordinativo ricevuto come proveniente da un soggetto non legittimato, applicando quanto previsto dal successivo comma 10.
9. L'avvenuta registrazione di cui al comma 3 del presente articolo è condizione di validità dell'Ordinativo di Fornitura e il suo difetto esclude l'operatività della presente Convenzione. In particolare, per la validità dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l'Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Pubblica attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla stessa Unità Ordinante. Resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni Pubbliche non comportano, in

capo alla Provincia autonoma di Trento - APAC, una verifica dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.

10. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato ad utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e la Provincia autonoma di Trento - APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi e/o le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non sono conteggiati nell'Importo Massimo oggetto della Convenzione.

11. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non è valido ed il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione Contraente può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

12. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate.

13. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzato/i per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro 1 (un) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente, e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

14. Spirato il termine di cui al precedente comma 13, il Fornitore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzati per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura.

15. La data di ricezione dell'Ordine si assume coincidente con la data di trasmissione andata a buon fine dell'Ordinativo (per le trasmissioni inviate via fax) e coincidente con la data di invio andata a buon fine per gli Ordinativi effettuati con strumento telematico.

16. Per gli Ordinativi emessi con le modalità di cui al commi 5 e 6 del presente articolo, con la comunicazione di riscontro dell'Ordinativo di Fornitura di cui al comma 14 di questo articolo, il

Fornitore può chiedere all'Amministrazione Contraente l'invio dell'originale cartaceo dell'Ordinativo di Fornitura.

ALLEGATO 1

al Capitolato Tecnico

"Caratteristiche tecniche del servizio per la Provincia autonoma di Trento – Servizio per il Personale"

DESCRIZIONE

Il servizio sostitutivo di mensa per la Provincia autonoma di Trento ha come destinatari del servizio, soggetti appartenenti a due diversi comparti contrattuali (il comparto scuola, composto dal personale docente e non docente, e il comparto autonomie locali).

Il Fornitore dovrà garantire il riutilizzo delle smart-card in possesso della Provincia con layout dalla stessa definito e la banca dati di consultazione attualmente utilizzata.

SMART CARD

Le smart card attualmente in uso sono a norma ISO/IEC 7816 con microchip e una memoria EEPROM del microprocessore non inferiore a 32 Kb e a norma ISO/IEC 14443 con memoria separata da 1Kb.

La struttura interna del microprocessore (file system) è conforme alle specifiche per la carta elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei servizi (CSN adottate dal Ministero dell'Interno, dal Ministero per l'Innovazione e dal Ministero dell'Economia e delle finanze e alle linee guida per l'emissione e l'utilizzo della carta nazionale dei servizi pubblicate dal CNIPA il 7 ottobre 2005).

Le smart card sono dotate inoltre di banda magnetica standard ISO 7811 a tre tracce e ad alta coercitività (4000 Oe).

Le smart card in uso alla Provincia autonoma di Trento per le quali si chiede il riutilizzo sono di due tipi: nominative e non nominative, con layout definito secondo l'allegato A al presente documento.

Smart card nominative

Il numero di smart card nominative sono pari a:

- n. 5070 circa per il comparto autonomie locali
- n. 6000 circa per il comparto scuola - docenti
- n. 2020 circa per il comparto scuola - non docenti.

Le smart card nominative riportano sul frontespizio tutti i dati rispettivamente indicati nei layout di cui ai punti A. (autonomie locali), B. (scuola - docenti) C. (scuola - non docenti) dell'allegato A al presente documento.

Nella banda magnetica, sulla traccia due, sul retro della smart card sono memorizzate le seguenti informazioni: 00000010000000 Matricoladipendente (cinque caratteri per la matricola) in totale 19 caratteri.

La Provincia fornirà l'elenco delle smart card in utilizzo al personale e i relativi dati associati (numero di matricola, cognome, nome, struttura di appartenenza, fascia oraria di utilizzo dei pasti, numero pasti giornalieri ammessi).

Smart card non nominative

Le smart card non nominative chiamate "jolly" non riportano alcun dato personale in quanto sono assegnate agli utilizzatori che non dispongono di smart card nominative e per uso temporaneo.

Il numero di smart card non nominative sono pari a:

- n. 700 circa per il comparto autonomie locali
- n. 4000 circa per il comparto scuola-docenti
- n. 2000 circa per il comparto scuola - non docenti.

Le smart card non nominative riportano sul frontespizio tutti i dati indicati nei layout di cui ai punti D. (autonomie locali), E. (scuola - docenti) F. (scuola - non docenti) dell'allegato A al presente documento.

La Provincia fornirà l'elenco delle smart card in utilizzo alle proprie strutture, con i dati suddivisi per comparto di contrattazione, struttura di appartenenza, codice della struttura, fascia oraria di utilizzo, numero pasti giornalieri ammessi.

SISTEMA INFORMATICO

Il sistema informatico messo a disposizione alla Provincia, via web, consente agli utenti individuati di consultare i dati delle smart card di tutto il personale.

La banca dati di consultazione prevede i campi descritti nell'allegato B del presente documento che dovranno essere obbligatoriamente mantenuti.

Tali campi dovranno essere obbligatoriamente previsti/mantenuti anche nel CD rom mensile che il Fornitore deve allegare alla fattura e nel quale sono riportate le transazioni inerenti ai pasti consumati nel mese di fatturazione di riferimento.

Esclusivamente per il comparto scuola è previsto l'invio alle singole strutture scolastiche entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, di un file mensile per il controllo della corretta fruizione dei pasti del personale docente assegnato alla singola struttura.

Il file dovrà essere inviato in forma telematica con modalità da concordare con gli uffici competenti e dovrà riportare obbligatoriamente tutti i campi descritti nell'allegato B al presente documento.

La Provincia ha a disposizione un POS per la registrazione sulla banda magnetica della matricola del dipendente e un POS per la modifica attraverso linea telefonica delle regole attribuite alla smart card (es. profilo orario di utilizzo). Tali dispositivi dovranno essere garantiti dal Fornitore.

Elenco degli allegati al presente documento:

- Allegato A - "Layout delle smart card"
- Allegato B - "Tracciato record campi obbligatori smart card"

Allegato A – "Layout delle smart card"

NOTA INFORMATIVA

Il Fornitore ha l'obbligo di inserire nelle smart card lo stemma della Provincia autonoma di Trento, la foto del palazzo sede della Provincia autonoma di Trento (sito in Piazza Dante n. 15), la dicitura "Provincia autonoma di Trento", nonché tutti gli altri dati richiesti sia per il frontespizio sia per il retro.

I layout di seguito riportati sono puramente indicativi per quanto riguarda la scelta della forma grafica (colore e carattere) e la collocazione dei dati.

In ogni caso:

- lo stemma è reperibile nel sito: www.giunta.provincia.tn.it/autonomia/stemma_ufficiale;
- la foto del palazzo della sede della Provincia autonoma di Trento è a carico del Fornitore;
- la dicitura "PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO" deve avere le seguenti caratteristiche grafiche:
 - carattere obbligatorio "Palatino normale colore bordeaux": 208.c Pantone
 - colore bordeaux eventualmente utilizzato per la grafica: 208.c Pantone
 - colore beige eventualmente utilizzato per la grafica: R217, 5218, B202 # D9DACA.

LAYOUT DELLE SMART CARD NOMINATIVE

FRONTESPIZIO

A.



B.




C.



RETRO SMART CARD

Barra rilevazione
presenze



La presente tessera è strettamente personale, non cedibile, non commerciabile, non convertibile in denaro e può essere utilizzata secondo le norme ed i contratti di lavoro vigenti.

LAYOUT DELLE SMART CARD NON NOMINATIVE

FRONTESPIZIO

D.



E.




F.



RETRO SMART CARD

Barra rilevazione
presenze



La presente tessera è strettamente personale, non cedibile, non commerciabile, non convertibile in denaro e può essere utilizzata secondo le norme ed i contratti di lavoro vigenti.

Allegato B – "Tracciato record campi obbligatori smart card"

Nella tabella sottostante è definito il tracciato record che dovrà **essere obbligatoriamente mantenuto**:

Campo	Descrizione campo	Formato	Lunghezza
Codcli	Codice cliente	Numerico	5
	Filler	Carattere	3
Descrizionecli	Descrizione cliente	Carattere	3
	Filler	Carattere	47
Descrizionetipoutilizzatore	Struttura di assegnazione	Carattere	49
	Filler	Carattere	1
Codicetipoutilizzatore	Codice della struttura	Carattere	31
	Filler	Carattere	1
C.Profilo	Codice fascia oraria di utilizzo	Carattere	7
	Filler	Carattere	1
Codiceutilizzatore	Matricola dipendente	Carattere	6
	Filler	Carattere	26
Descrizioneutilizzatore	Nominativo dipendente	Carattere	40
	Filler	Carattere	10
Codpan	Codice della smart-card	Carattere	6
	Filler	Carattere	2
Descrizionetipopuntoristorazione	Descrizione tipo ristorante (es. ristorante, fast food ecc....)	Carattere	49
	Filler	Carattere	1
Codicepuntoristorazione	Codice del punto di ristorazione	Carattere	31
	Filler	Carattere	1
Descrizionepuntoristorazione	Descrizione del punto di ristorazione	Carattere	20
	Filler	Carattere	30
Cittapuntoristorazione	Città dove si trova il punto di ristorazione	Carattere	10
	Filler	Carattere	40
Dataconsum	Data di consumazione	AAAA-MM-GG	10
Ora	Ora di consumazione	hh:mm	5
	Filler	Carattere	6
Valorecli	Valore buono pasto	Carattere	5
Datascaric	Data scarico dei dati	AAAA-MM-GG	10
M	Modalità fruizione (rilevazione manuale o automatica)	Carattere	1
	Filler	Carattere	1

ALLEGATO 2
al Capitolato Tecnico

"Modello di Ordinativo di Fornitura"

DESCRIZIONE

A titolo meramente esemplificativo, viene presentato un fac-simile di Ordinativo di Fornitura. Lo stesso potrà essere modificato a seconda delle esigenze del sistema informatico. Il modello sarà composto da due parti, la prima contenente i dati generali dell'Ordinativo di Fornitura, la seconda conterrà i dati specifici per ciascuna Amministrazione Contraente. Nell'esempio presentato si ipotizza un possibile fac-simile dell'Ordinativo di Fornitura della Provincia autonoma di Trento – Servizio per il Personale.

FAC-SIMILE ORDINATIVO

Riferimento convenzione:	definito dal sistema Mercurio
Nr. Ordine:	definito dal sistema Mercurio
Amministrazione contraente:	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio per il Personale
Riferimento/referente/operatore:	dott.ssa Sandra Visintainer
Valore nominale BPE:	Euro 6,00 IVA INCLUSA
Nr. BPE prenotati:	2.300.000 (duemilionitrecento)
Importo prenotato:	Euro 13.800.000,00 IVA INCLUSA
Data decorrenza servizio:	30 giorni dall'ordinativo

Data

Firma

FAC –SIMILE ALLEGATO ALL’ORDINE DI ACQUISTO NR: _____

CIG derivato:	
E-Mail per inoltrare reclami/informazioni:	mensa@provincia.tn.it
Nr. smart card nominative nuove:	
Nr. smart card non nominative nuove:	
Nr. smart card da riutilizzare/inizializzare:	13.090 smart card nominative 6.700 smart card non nominative
Data inizio servizio:	1° gennaio 2014 (la data è esemplificativa) (data dalla quale gli utilizzatori inizieranno ad usare i BPE)
Richiesta di hardware da installare presso l’Amministrazione:	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI (allegare descrizione e funzionalità richieste) - POS registrazione matricola su banda magnetica della smart card; - POS per modifica regole utilizzo smart card; - banca dati di consultazione secondo i campi previsti nell'allegato B all'allegato 1 del Capitolato tecnico.
orario/i di spendibilità dei BPE:	11.00 – 16.00
Personalizzazione banda magnetica:	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI (breve descrizione delle esigenze) - registrazione matricola dell'utilizzatore
Altri servizi della smart card:	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI (breve descrizione delle esigenze) - rilevazione presenza
Richiesta di esercizi da aggiungere al CCE od al proprio CSE:	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI (allegare elenco)
Descrizione principali elementi layout:	layout come definito nell'allegato A dell'allegato 1 al Capitolato tecnico

I dati di dettaglio (tra i quali le modalità di fatturazione) ed i parametri tecnici saranno comunicati per le vie brevi.

Data

Firma

**ALLEGATO 3
al Capitolato Tecnico**

"Circuito di base sul territorio"

ESERCIZI MINIMI DA CONVENZIONARE SUL TERRITORIO, PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE E ESERCIZI MINIMI IN POSSESSO DEL MARCHIO O DEI REQUISITI DI CUI AL MARCHIO "Ecoristorazione Trentino"

TERRITORIO VALLE DELL'ADIGE

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
ALDENO	1
CIMONE - GARNIGA TERME	2
TRENTO e sobborghi	150
TOTALE	153
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 30 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 15 • Menù B: n. 15 • Menù C: n. 15 di cui almeno 10 per tipologia a Trento e sobborghi

COMUNITÀ DI PRIMIERO

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
CANAL SAN BOVO	1
FIERA DI PRIMIERO - TRANSACQUA	4
IMER - MEZZANO	1
SIROR - TONADICO - SAGRON MIS	2
TOTALE	8
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 1 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 1 • Menù B: n. 1 • Menù C: n. 1

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
BIENO - SPERA - SAMONE - STRIGNO - CARZANO	2
BORGO VALSUGANA	7
CASTELNUOVO - IVANO FRACENA - VILLA AGNEDO	1
OSPEDALETTO - GRIGNO	2
PIEVE TESINO - CINTE TESINO - CASTELLO TESINO	1
RONCEGNO TERME - NOVALEDO - RONCHI VALSUGANA	1
TELVE DI SOPRA - TELVE - TORCEGNO - SCURELLE	2
TOTALE	16
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 3 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 2 • Menù B: n. 2 • Menù C: n. 2 di cui 1 per tipologia a Borgo Valsugana

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
BASELGA DI PINE' - BEDOLLO	3
CALCERANICA AL LAGO - CALDONAZZO - TENNA	3
CIVEZZANO - FORNACE	1
FIEROZZO - FRASSILONGO	2
LEVICO TERME	4
PALU' DEL FERSINA - SANT'ORSOLA TERME	2
PERGINE VALSUGANA - VIGNOLA FALESINA	12
VATTARO - VIGOLO VATTARO - BOSENTINO - CENTA SAN NICOLO'	2
TOTALE	29
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 5 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 3 • Menù B: n. 3 • Menù C: n. 3 di cui almeno 1 per tipologia a Pergine Valsugana

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
CEMBRA - FAVER - VALDA - GRUMES - GRAUNO - GIOVO - LISIGNAGO	2
ALBIANO - LONA-LASES - SEGONZANO - SOVER	1
TOTALE	3
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 1 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 1 • Menù B: n. 1 • Menù C: n. 1

COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
BREZ - CLOZ	1
CAVARENO - RUFFRE' MENDOLA - AMBLAR - DON - SARNONICO - DAMBEL	1
CLES	7
COREDO - SMARANO - SFRUZ	1
CUNEVO - FLAVON - DENNO	2
FONDO - RONZONE - MALOSCO - CASTELFONDO	2
LIVO - CIS - RUMO - BRESIMO	2
REVO' - CAGNO' - ROMALLO	1
ROMENO - SANZENO	1
SPORMINORE - CAMPODENNO	1
TAIO - NANNO - TASSULLO	2
TON - TRES - VERVO'	1
TUENNO - TERRES	1
TOTALE	23
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 5 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 2 • Menù B: n. 2 • Menù C: n. 2 di cui almeno 1 per tipologia a Cles

COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
CALDES - CAVIZZANA - TERZOLAS - RABBI	2
CROVIANA - MONCLASSICO - DIMARO	3
MALE'	2
MEZZANA - COMMEZZADURA	1
OSSANA - VERMIGLIO - PELLIZZANO - PEIO	4
TOTALE	12
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 2 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 1 • Menù B: n. 1 • Menù C: n. 1

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
BLEGGIO SUPERIORE - ZUCLO - BOLBENO - BREGUZZO - BONDO	3
BONDONE - STORO	2
BRIONE - CONDINO	1
CASTEL CONDINO - CIMEGO	1
FAIVE' - COMANO TERME	2
GIUSTINO - CARISOLO - PINZOLO - MASSIMENO	6
PIEVE DI BONO - BERSONE - PRASO - PREZZO	2
PREORE - MONTAGNE - DAONE - RAGOLI - STENICO	1
SAN LORENZO IN BANALE - DORSINO	1
SPIAZZO - STREMBO - BOCENAGO - CADERZONE TERME	2
TIONE DI TRENTO	6
VIGO RENDENA - VILLA RENDENA - DARE' - PELUGO	1
RONCONE - LARDARO	1
TOTALE	29
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 6 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 3 • Menù B: n. 3 • Menù C: n. 3

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
ARCO	6
DRENA - DRO	1
LEDRO	1
NAGO-TORBOLE	1
RIVA DEL GARDA - TENNO	8
TOTALE	17
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 3 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 2 • Menù B: n. 2 • Menù C: n. 2 di cui almeno 1 per tipologia a Riva del Garda

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
ALA - AVIO	5
BESANELLO - CALLIANO	1
BRENTONICO	2
ISERA	1
MORI	3
NOGAREDO - VILLA LAGARINA	1
POMAROLO - NOMI	1
RONZO-CHIENIS	1
ROVERETO	30
TERRAGNOLO	1
VALLARSA - TRAMBIENO	2
VOLANO	1
TOTALE	49
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 8 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 4 • Menù B: n. 4 • Menù C: n. 4 di cui almeno 2 per tipologia a Rovereto

COMUN GENERAL DE FASCIA

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
CAMPITELLO DI FASSA - CANAZEI - MAZZIN	3
MOENA - SORAGA	2
POZZA DI FASSA - VIGO DI FASSA	4
TOTALE	9
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 2 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 1 • Menù B: n. 1 • Menù C: n. 1

MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIBRI

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
FOLGARIA	2
LAVARONE - LUSERNA	2
TOTALE	4
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 1 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 1 • Menù B: n. 1 • Menù C: n. 1

COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
LAVIS	4
MEZZOCORONA - ROVERE' DELLA LUNA	3
MEZZOLOMBARDO	6
SAN MICHELE ALL'ADIGE - FAEDO	3
ZAMBANA - NAVE SAN ROCCO	1
TOTALE	17
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 4 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 2 • Menù B: n. 2 • Menù C: n. 2 di cui almeno 1 per tipologia a Mezzolombardo

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
ANDALO - MOLVENO	2
CAVEDAGO - FAI DELLA PAGANELLA - SPORMAGGIORE	2
TOTALE	4
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 1 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 1 • Menù B: n. 1 • Menù C: n. 1

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
CARANO - DAIANO - VARENA	1
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME - VALFLORIANA - CAPRIANA	2
CAVALESE	6
PANCHIA' - TESERO - ZIANO DI FIEMME	2
PREDAZZO	5
TOTALE	16
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 3 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 1 • Menù B: n. 1 • Menù C: n. 1

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNI O AREE OMOGENEE	MINIMO LOCALI DA CONVENZIONARE
CAVEDINE - CALAVINO - LASINO	3
VEZZANO - PADERGNONE - TERLAGO	2
TOTALE	5
PASTI A PREZZO FISSO MINIMI DA GARANTIRE	TIPO PASTO FAST: n. 1 TIPO PASTO SLOW • Menù A: n. 1 • Menù B: n. 1 • Menù C: n. 1

MINIMO LOCALI RICHIESTI CON IL MARCHIO O CHE RISPETTINO TUTTI I REQUISITI OBBLIGATORI DI CUI AL MARCHIO "ECORISTORAZIONE TRENTO"

Il **numero minimo di locali** richiesti sul territorio provinciale che siano in possesso del marchio o che rispettino **tutti** i requisiti obbligatori di cui al marchio "Ecoristorazione Trentino" con cui stipulare la convenzione **è pari a 4 (quattro)**.

I requisiti obbligatori per l'ottenimento del marchio "Ecoristorazione Trentino" stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 46 del 20 gennaio 2012 sono:

- **Menù a filiera trentina**
Garantire e promuovere una proposta di "menù a filiera trentina" composta da almeno tre portate (un primo piatto, un secondo piatto e un dessert) o almeno 2 pizze, preparate con almeno 2 ingredienti principali derivanti da filiera trentina.
- **Alimenti biologici**
Inserire nel menù almeno 2 tra ingredienti principali, alimenti o bevande certificati da agricoltura biologica, comunicando opportunamente tale scelta ai clienti.
- **Confezioni monodose**
Eliminare, ove non richieste per legge, tutte le confezioni monodose, ad eccezione di: zucchero (se in bustine monodose di carta), maionese, ketchup, senape, salse da condimento, infusi e cialde per il caffè decaffeinato non in plastica.
- **Acqua**
Informare il cliente della possibilità di richiedere acqua di rete specificandolo nel menù e, come eventuale unica alternativa all'acqua di rete, offrire acqua in bottiglia esclusivamente di vetro con vuoto a rendere da filiera trentina (naturale e frizzante).
- **Illuminazione**
Utilizzare solo sistemi di illuminazione a rendimento energetico di classe A (Direttiva 98/11CE).
- **Prodotti per le pulizie**
Utilizzare per le pulizie almeno 2 linee di prodotti economici certificati (Ecolabel o etichetta ambientale assimilabile), identificate tra: detersivo pavimenti, detersivo piatti, detersivo lavastoviglie, detersivo superfici, panni lavapavimenti e superfici, sgrassatori, detergente lavamani e detergente lavamani professionale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti
Servizio Contratti e centrale acquisti
Il Dirigente
- dott. Tommaso Sussarellu -

L'AGGIUDICATARIA
"CIR FOOD S.C."
Il legale rappresentante
- dott.ssa MARIACRISTINA BERTOLINI -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.